



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con sede legale in Caserta, Viale Lincoln – ex Area Saint Gobain, c.f. in persona del Segretario Generale Dott.ssa Geol. Vera Corbelli. (d'ora in poi Autorità)

E ***** s.r.l./S.p.A (d'ora in poi Impresa), con sede legale in ***** .n. ***** , partita IVA ***** , nella persona del sig. ***** , che interviene giusto la carica di rappresentante legale della società.

Premesso che :

- Consip S.p.A. ha pubblicato il Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, sensi dell'art. 55 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii nel corso della vigenza del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (scadenza del bando 10/05/2022) le Stazioni Appaltanti che intendono acquisire forniture e servizi oggetto dello SDAPA dovranno indire un apposito Appalto Specifico;
- con Decreto n. ***** del ***** è stato autorizzato l'espletamento di una procedura di gara soprasoglia comunitaria per il tramite del Sistema Dinamico di Acquisizione Consip - appalto specifico – per l'acquisto di un framework hitachi “lumada”, nativamente integrato di video management, business intelligence, data integration, data orchestration, analytics, con servizi di manutenzione e garanzia per un periodo di 36 mesi, per un importo di € 585.062,55 (cinquecentottantacinquemilasestantadue/55) iva esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor prezzo;
- con medesimo decreto il Segretario Generale, dott.ssa Vera Corbelli, ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
- il suddetto Appalto Specifico si inquadra nell'ambito del progetto “Sistema di protezione e sorveglianza del bacino di alimentazione del gruppo sorgivo di Cassano Irpino”, finanziato nell'ambito PON Legalità 2014-2020;
- l'esecuzione del presente contratto sarà oggetto di verifica e controllo da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato con Decreto n. *****;
- in data ***** è stato pubblicato sul portale acquistiinretepa - SDAPA ICT 3 - l'appalto specifico per l'acquisto di piattaforma hitachi di archiviazione e protezione dei dati avente caratteristiche di memorizzazione “legalmente valida” categoria merceologica 30236000□2 (Storage) – classe di ammissione C1, per la sede di Caserta, indicata nel Capitolato Tecnico;
- l'Autorità con apposita lettera d'invito del ***** trasmessa in modalità telematica, ha proceduto ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per la “categoria merceologica” oggetto della procedura ;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- in data ***** è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che ***** operatori hanno presentato offerta;
- con Decreto Segretariale n. ***** del ***** , pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, l'appalto è stato aggiudicato alla società ***** per l'importo di € *****
- l'aggiudicazione dell'appalto, a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 Dlgs 50/16 è divenuta efficace;
- in data ***** l'Autorità e l'Impresa hanno sottoscritto un Piano di consegna e di installazione dei Sistemi, ai sensi dell'art. 5.1 del Capitolato Tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- l'Impresa ha prodotto la seguente documentazione: (1) dichiarazione ex D.P.C.M. 187/91 inerente la composizione societaria; (2) polizza fideiussoria n. **** nel rispetto dell'art. 103 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e nella misura richiesta, mediante : ***** emessa il ***** dalla ***** per l'importo di € ***** (*****/00), conforme alle prescrizioni previste dal Capitolato d'Oneri e dal Capitolato Tecnico (3) polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO); (4) dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10.
- l'Impresa dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato d'Oneri, dal Capitolato Tecnico e dal Piano di Consegna e di installazione dei Sistemi, e relativi allegati, ivi incluso Capitolato d'Oneri Istitutivo e Capitolato Tecnico Istitutivo dello SDAPA, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni della presente procedura e consentono di acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta esecuzione dello stesso;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 / Premesse

Le premesse e tutti i documenti, qualificati nel successivo art.24 quali “allegati”, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2 /Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di un framework hitachi “lumada”, nativamente integrato di video management, business intelligence, data integration, data orchestration, analytics, con i correlati servizi di garanzia e manutenzione.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Economica dell'Impresa. Per la descrizione dettagliata di dette forniture, si rinvia alle Specifiche Tecniche allegato al Capitolato Tecnico. L'Impresa deve, altresì, fornire la documentazione relativa alle configurazioni di dettaglio di tutti i sottosistemi coinvolti nonché le relative specifiche tecniche. I sistemi dovranno essere resi funzionanti e consegnati unitamente alla manualistica tecnica d'uso. Dovranno essere identificati in quantità e tipologia tutte le componenti previste dalla configurazione richiesta dall'Autorità, indicando esplicitamente la precisa rispondenza delle caratteristiche tecniche dei Sistemi e delle componenti fornite con le caratteristiche tecniche previste contrattualmente dalla fornitura. L'Impresa si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eserciterà, con ampia ed insindacabile facoltà, senza nulla eccepire dal Contraente, il potere di verifica e controllo in merito sia alla conformità della fornitura e dei connessi servizi con le prescrizioni contenute nella documentazione tecnica di riferimento, che all'osservanza dei divieti e degli obblighi di contratto o di legge. A tale riguardo, il medesimo direttore, qualora rilevasse insufficienze o irregolarità, potrà intimare al Contraente di provvedere a modificare od adeguare, entro un termine non inferiore a 10 (*dieci*) giorni, comportamenti e/o procedure. L'attività di verifica e controllo sarà esplicitata mediante apposite certificazioni emesse dal Direttore dell'esecuzione del contratto in occorrenza dei pagamenti di cui al successivo art. 9.

L'attività di verifica e controllo si intenderà svolta anche nei confronti di eventuali subappaltatori e/o ditte avvalitrici.

Art.3 / Durata del contratto

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e terminerà dopo 36 (trentasei) mesi dall'esito positivo del collaudo per la fornitura di cui all'art. 5.3 del Capitolato Tecnico.

Art. 4/Consegna

La consegna dei prodotti deve avvenire nel termine di 30 (trenta giorni) dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale. L'impresa mette a disposizione una struttura permanente di coordinamento e pianificazione che rimane attiva e a disposizione per tutta la durata del contratto. L'attività di consegna è comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, prima accensione e verifica della funzionalità, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad essa strumentale. Per la compilazione del verbale di consegna ed installazione si rinvia all'art. 5.2 delle Specifiche tecniche al Capitolato tecnico.

Art. 5/Servizi di base connessi alla fornitura



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

I servizi di base connessi alla fornitura dovranno essere erogati secondo i termini indicati nella Specifica Tecnica allegata al Capitolato Tecnico. In particolare, in via esemplificativa ma non limitativa, ci si riferisce ai servizi di *consegna, installazione, configurazione e avvio operativo dei sistemi, manutenzione e garanzia, integrazione del sistema di trouble ticketing.*

Art. 6/ Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale.

I ritardi maturati nelle operazioni di consegna e installazione di cui al precedente art. 4, comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

Per quanto attiene ai servizi di base connessi alla fornitura di cui al precedente art. 5, si riportano di seguito le penali corrispondenti ai relativi "livelli di servizio":

Servizi di assistenza e manutenzione (anomalie bloccanti)	Tempo di ripristino dell'infrastruttura del servizio: ≤ 4 ore solari nel 95% dei casi ≤ 24 ore solari nel 5% dei casi	0,3 per mille dell'importo netto del contratto per ogni 6 ore di ritardo.
Servizi di assistenza evolutiva (anomalie non bloccanti)	Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 24 ore solari nel 95% dei casi ≤ 72 ore nel 5% dei casi	0,2 per mille dell'importo netto del contratto per ogni 6 ore di ritardo

La mancata risoluzione delle anomalie, secondo i "livelli di servizio" richiesti, comporta l'applicazione di una penale pari a 0,05% dell'importo del valore del contratto per ogni 24 (ventiquattro) ore solari di ritardo. Nel caso in cui gli interventi di ripristino non vengono eseguiti nelle modalità e nei tempi previsti, l'*Autorità*, laddove ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione dell'intervento in proprio, addebitando gli oneri a danno dell'Impresa.

Art. 7/Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale, ai sensi dell'articolo 1457 del c.c., il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'*Autorità* si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

affidamento. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Autorità previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art.8/ Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo d'appalto, in applicazione dell'Offerta economica dell'Impresa è di € **** al netto di IVA. Nel corrispettivo s'intendono sempre comprese le spese occorrenti per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico. Nessun compenso può essere richiesto per forniture e servizi e comunque prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione del Capitolato Tecnico, siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Art.9 / Pagamenti e fatturazione

L'Autorità provvederà al pagamento dell'importo di cui al precedente Art. 8, a seguito di esito positivo del controllo delle attività previsto da apposito certificato di regolare esecuzione, previa emissione di fattura elettronica. La fattura dovrà contenere le indicazioni del codice identificativo gara [CIG: ****...], del codice unico progetto [CUP: ...****...] e codice univoco ufficio [CU: ...****...]. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di emissione di ogni certificato di pagamento. Il predetto certificato non costituirà titolo di accettazione definitiva delle opere, dei materiali e dei manufatti contabilizzati e non pregiudicherà la facoltà del Direttore di Esecuzione di rifiutare in qualunque momento le opere, materiali e i manufatti non conformi alle prescrizioni contrattuali. Il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, né di richiedere lo scioglimento del contratto.

Art.10/Obblighi dell'Impresa relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Art.11/ Garanzia definitiva

L'impresa ai sensi dell'art.103, c. 1, del D.Lgs n.50/16, ha prestato garanzia fideiussoria per l'importo di euro **** pari al **** dell'importo di contratto

Art.12/ Responsabilità dell'impresa ed obblighi assicurativi



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

L'impresa assume ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente causati nell'esecuzione del contratto a persone o cose, riconducibili sia all'Autorità sia a terzi. Al riguardo, l'Impresa ha fornito la polizza assicurativa di cui alle premesse, per importi assicurati di € ***** a copertura dei danni ad opere e/o impianti, anche preesistenti, per responsabilità civile verso terzi. Si rinvia all'art. 103 c.7 del D.lgs 50/16.

Art.13/ Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/16.

Art. 14/ Vizi

L'Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all'offerta. I beni dovranno essere garantiti dall'Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per tutto il periodo di "manutenzione e garanzia" secondo le modalità nelle Specifiche Tecniche allegate al Capitolato Tecnico. Pertanto, l'Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Art. 15/Brevetti e diritti d'autore

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Autorità, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Autorità informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Autorità abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Autorità riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Autorità il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Autorità se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa; o se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Autorità per il loro acquisto.

Art. 16/ Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

In materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva si applicano l'art. 30, c. 5 e 6, del D.Lgs. 50/16, nonché tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, ciò anche qualora l'Impresa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

Art. 17/Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Autorità ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione. E' fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Autorità di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove l' Impresa intenda diffondere:

a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara; b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Autorità ed impiegati nei servizi d'istituto, dovrà rivolgere apposita istanza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

Art. 18/Varianti e Quinto d'obbligo

L'Autorità, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'art.106 del D.Lgs.vo 50/2016. L'Autorità, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19/Recesso Risoluzione

L'Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Autorità. In caso di recesso dell'Autorità, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto. L'Impresa rinuncia, fin da ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo. E' facoltà dell'Autorità dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) ritardo, per fatti imputabili all'Impresa, nella consegna e nell'installazione degli impianti;
- b) fallimento dell'Impresa o altra procedura concorsuale;
- c) subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto;
- d) violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
- e) inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- f) qualora venga meno la garanzia fideiussoria;
- g) qualora non vengano rispettati da parte dell'Impresa le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione, infortuni;
- h) in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione così come indicati nel capitolato d'oneri.

Nei casi suddetti l'Autorità sarà tenuta a corrispondere all'Impresa soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 20/ Clausola risolutiva espressa

L'Autorità, oltre che nei casi espressamente previsti dal capitolato Tecnico e dal presente contratto, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c. c., senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi: (1) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/13; (2) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10; (3) mancata comunicazione all'Autorità ed alla Prefettura dei tentativi di concussione che si siano stati manifestati, in



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

qualsiasi modo, nei confronti degli organi sociali o dirigenti dell'Impresa, ovvero di pubblici amministratori che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto e per i quali sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio ex art. 317 del c.p.; (4) qualora nei confronti degli organi sociali o dirigenti dell'Impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis, 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.; (5) comunicazione da parte della Prefettura di informazioni interdittive ex art. 91 del D.Lgs. 159/11, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 90/14, convertito nella L. 114/14.(6) in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla tutela contrattuale dei lavoratori, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 90/14.

Art. 21 / Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, il D.Lgs. 50/16, il D.P.R. 207/10, nella parte ancora in vigore, il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/00, gli atti di gara SDAPA per quanto non previsto nel Capitolato tecnico, nel Capitolato D'oneri, le norme del codice civile ed, in particolare, quelle di cui al Libro IV, Titolo III, Capo V, nonché le leggi ed i regolamenti ulteriori, espressamente citati nel medesimo C.S.A. Le parti si danno fin d'ora atto che il contratto si dovrà ritenere automaticamente integrato e modificato dalle norme di legge e di regolamento succedanee, che sostituiscono, integrano o modificano previgenti disposizioni, senza bisogno di modificare il testo del contratto medesimo. Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto si rinvia alle norme vigenti .

Art. 22/ Allegati

I documenti sotto elencati sono allegati materialmente al presente contratto, formandone parte integrante e sostanziale: (1) Lettera di invito; (2) Capitolato d'Oneri, (3) Capitolato Tecnico, (4) Piano di Consegna ed installazione, (5) Offerta economica, (6) Dichiarazione inerente la composizione societaria; (7) Polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/16; (8) Polizza assicurativa a copertura danni di cui all'art. 103, c. 7, del D.Lgs. 50/16; (10) Dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10.

Art.23/ Ordine di validità dei documenti

Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell'interpretazione delle norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti documenti:

1. Contratto
2. Piano di consegna e di installazione ;
3. Capitolato d'Oneri e Capitolato Tecnico istitutivi del Sistema Dinamico di Acquisizione della



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

P.A;

4. Lettera d'invito generata dal sistema, Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico e relativi allegati, dell'Appalto Specifico;
5. Offerta presentata dall'Aggiudicatario

Art. 24/ Elezione di domicilio dell'Impresa

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa elegge domicilio con sede legale in ****

Art.25 / Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Santa Maria C.V., fatto salvo l'eventuale accordo bonario, disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/16.

Art. 26/ Spese

Il presente contratto, formato con modalità elettroniche, è sottoscritto dalle parti con l'apposizione di firme digitali. Le spese di bollo di € 45,00 (*quarantacinque/00*) sono a carico dell'Impresa. In caso mancato versamento, l'Autorità tratterà dalla cauzione definitiva la somma dovuta, aumentata degli interessi legali.

Firme